

Si comunica che, sulla base della modifica all'art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, **per i versamenti a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024**, nelle ipotesi di **lavoro a tempo parziale** e, anche, nelle ipotesi di **lavoro intermittente**, l'imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del **personale impiegatizio**, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.

Si allega alla presente il nuovo art. 11 del regolamento del Fondo.

Tanto si doveva.

Saluti.

Bologna, 07/10/2024